



**Misure di Prevenzione della Corruzione integrative del
Modello 231/2001 ai sensi del c. 2 bis dell'art. 1 L. 190/2012 e
ss.mm.ii.**

**PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E
TRASPARENZA 2026 – 2028**

Approvato con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 1/1 in data 27.01.2026

Rev. 12 – gennaio 2026

Sommario

PREMESSA.....	4
Definizione del concetto di corruzione ai fini della l.190/2012	11
1 LE FATTISPECIE DI REATO	11
1.1 Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24 D. Lgs. 231/2001)	11
1.2 Reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art. 25 d. Lgs. 231/2001)	13
1.3 Reato di Corruzione tra privati (art. 25 ter del D.lgs. 231/2001)	16
1.4 Reati previsti dal titolo II, Capo I, del Codice Penale	17
1.5 Reati previsti dal titolo VII, Capo III, del Codice Penale.....	17
2 DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ.....	19
3 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO	20
4 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO - Organizzazione e funzioni.....	22
5 SOGGETTI E RUOLI DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	23
5.1 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza	23
5.1.1 Compiti e responsabilità	24
5.1.2 Poteri del Responsabile della prevenzione della trasparenza e corruzione.....	25
5.2 Linee guida e coordinamento con altri organismi di controllo	25
5.3 Flussi/segnalazioni verso il Responsabile della prevenzione corruzione e l'OdV (Whistleblowing)	25
5.4 I referenti della prevenzione della corruzione	27
6 IL PNA 2022, IL PNRR E L'IMPATTO SU AGS.....	28
7 ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231/2001 AI SENSI DEL C. 2 BIS DELL'ART. 1 L. 190/2012 E SS.MM.II.	30
8 ASPETTI METODOLOGICI, IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI E MAPPATURA DEI RISCHI.....	31
8.1 Individuazione dei processi e delle aree a rischio	31
8.2 La valutazione della probabilità e dell'impatto per determinare il rischio	31
9 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	34
9.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione	35
9.2 Corruzione passiva.....	35
9.3 Misure contro il riciclaggio e la prevenzione del finanziamento del terrorismo.....	36
9.4 Rapporti con i terzi	37
9.5 Gestione omaggi, regali ed elargizioni	37
9.6 Conflitti d'interesse	37
9.7 Incompatibilità e Inconferibilità di incarichi ai propri dipendenti o di altro ente	38
9.8 Conferimenti incarichi dirigenziali ed amministrativi di vertice.....	38
9.9 Gestione delle informazioni sensibili e dei beni.....	38
9.10 Pagamenti e movimentazioni finanziarie	39

9.11	Pantouflage.....	39
9.12	Rotazione	40
9.13	Gestione di liberalità e sponsorizzazioni	40
10	TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ.....	40
10.1	Procedura di accesso civico	42
11	DIFFUSIONE E ATTUAZIONE DELLE “MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231/2001 AI SENSI DEL C. 2 BIS DELL’ART. 1 L. 190/2012 E SS.MM.II.”	44
12	FORMAZIONE E INFORMAZIONE	45
13	SISTEMA DISCIPLINARE.....	45
13.1	Misure nei confronti dei lavoratori subordinati	45
13.2	Misure nei confronti degli altri soggetti apicali (Dirigenti).....	45
13.3	Misure nei confronti degli altri soggetti apicali (amministratori e sindaci)	45
13.4	Misure nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione	46
13.5	Misure nei confronti di soggetti terzi	46
14	PIANIFICAZIONE TRIENNALE DELLE ATTIVITÀ.....	46

Allegati:

- TABELLA ANALISI DEI RISCHI 190 E MISURE

PREMESSA

Il macrosistema della legge 190/2012

Con la legge del 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 (in seguito anche "Legge 190"), sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n.116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110.

L'adozione di misure idonee a combattere il fenomeno della corruzione era inoltre stata sollecitata da organismi internazionali di cui è parte l'Italia, in particolare dal GRECO (Groupe d'Etats contre la Corruption) del Consiglio di Europa - che ha rilevato trattarsi di "fenomeno consueto e diffuso" - dal WGB (Working Group on Bribery) dell'OCSE e dall'IRG (Implementation Review Group) per l'attuazione della Convenzione contro la corruzione delle Nazioni Unite.

La Legge 190 delinea un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione delineando un insieme di regole volte a garantire legalità e trasparenza all'azione pubblica. Con tale provvedimento normativo è stato infatti introdotto, in analogia con altri ordinamenti, anche nell'ordinamento italiano un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli.

Ad un primo livello, quello "nazionale", il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha predisposto, sulla base di linee di indirizzo adottate da un comitato interministeriale, il Piano Nazionale Anticorruzione (in seguito PNA), approvato dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Al secondo livello, "decentrato", ogni amministrazione pubblica definisce un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (in seguito PTPC), che, sulla base delle indicazioni presenti nel PNA, effettua l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

Ai sensi del PNA *"al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/società di interesse generale)"*. Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale.

La nuova disciplina chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i PTPC (ovvero le misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 – PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA) come meglio

specificato e dettagliato nelle Linee Guida Anac del 20.11.2017 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 05.12.2017.

Il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all’adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231/2001 ai sensi del c. 2 bis dell’art. 1 L. 190/2012 e ss.mm.ii. – PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA.

Le strategie di prevenzione che devono ispirare il PTPC, indicate nel PNA, evidenziano l’esigenza di perseguire tre obiettivi principali: ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire la corruzione ed infine creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

L’evoluzione normativa

In questo contesto, la legge anticorruzione ha trovato puntuale dettaglio, in materia di trasparenza, nel D.lgs n°33/2013 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e in materia di incompatibilità ed inconferibilità, nel D.lgs. n° 39/2013 “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico*”.

La normativa anticorruzione prevista dalla legge n. 190 del 2012 e dai decreti delegati ha quindi subito significative modifiche da parte del decreto Legge n. 90 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In particolare, è stato ridisegnato l’assetto istituzionale incentrando nell’A.N.AC. e nel suo Presidente il sistema della regolazione e della vigilanza in materia di prevenzione della corruzione ed è stato attribuito alla sola A.N.AC. il compito di predisporre il PNA.

L’ANAC, ai fini dell’attuazione del PNA, è infatti dotata (art. 1, commi 2 e 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190) di poteri di vigilanza sulla qualità di Piani adottati dalle pubbliche amministrazioni, che possono comportare l’emissione di raccomandazioni alle amministrazioni perché svolgano le attività previste dal Piano medesimo (dalle attività conoscitive alla individuazione di concrete misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231/2001 ai sensi del c. 2 bis dell’art. 1 L. 190/2012 e ss.mm.ii. – PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA). L’ANAC ha infine poteri di sanzione nei casi di mancata adozione dei PTPC (o di carenza talmente grave da equivalere alla non adozione).

Tra le altre principali disposizioni, l’art. 24 bis del d.l. del 24 giugno 2014 n. 90 è intervenuto sull’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 definendo specificamente l’ «*Ambito soggettivo di applicazione*» della disciplina della trasparenza (limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea) agli «*enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi*».

L’ANAC con Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 ha quindi dettato le “*Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”. Tali Linee Guida sono volte ad orientare gli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici nell’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla Legge 190 e definiscono altresì le implicazioni che ne derivano, anche in termini organizzativi, per detti soggetti e per le amministrazioni di riferimento. Le Linee guida integrano e sostituiscono, laddove non compatibili, i contenuti del PNA in materia

di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono essere adottate dagli enti pubblici economici, dagli enti di diritto privato in controllo pubblico e dalle società a partecipazione pubblica.

Nel valutare gli adeguamenti delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni alla l. 190/2012, l'Autorità ha tenuto conto della particolare struttura e della disciplina di riferimento dei soggetti che assumono veste giuridica privata e delle esigenze di tutela della riservatezza e delle attività economiche e commerciali da essi svolte in regime concorrenziale. Per quel che riguarda le indicazioni relative all'individuazione e alla gestione del rischio, ad esempio, si è tenuto conto della necessità di coordinare quanto previsto nella Legge 190 per i piani di prevenzione della corruzione con le disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, sia in termini di modello di organizzazione e gestione che di controlli e di responsabilità.

Nel quadro normativo si inserisce nel 2016 il D.lgs 97/2016, che apporta alcune importanti modifiche al D.lgs.33/2013 e agli obblighi di pubblicazione. Tra le più significative: viene ridefinito ed ampliato l'ambito oggettivo del Dlgs. 33/2013, non più limitato alla sola individuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza delle P.A., ma volto ad assicurare la libertà di accesso da parte di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle P.A. (nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti) tramite l'accesso civico c.d. "generalizzato". Con l'introduzione dell'art. 2 bis, il D.lgs 97/2016 specifica che il D.lgs 33/2013 è applicabile oltre che alla P.A. anche "*in quanto compatibile*" agli enti pubblici economici e agli ordini professionali, alle società in controllo pubblico (fatte salve le società quotate) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati. Inoltre, modifica altresì gli obblighi in ambito di trasparenza, come peraltro indicato nelle Linee Guida ANAC 1310 ("Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016").

L'intero quadro normativo si perfeziona con l'emanazione da parte dell'Anac delle nuove Linee Guida, approvate con delibera n. 1134 del 08.11.2017 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017, per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Amministrazioni e degli Enti Pubblici Economici.

Anche nel 2018 l'ANAC, con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 ha emanato le proprie indicazioni ai fini dell'aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione, mentre nel 2019 la medesima Autorità con propria delibera n. 1064 del 13.11.2019 ha emanato il PNA 2019 contenente specifiche indicazioni, tra le altre cose, in merito a una nuova modalità per l'analisi dei rischi.

Nel PNA 2019-2021 infatti il Consiglio dell'Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori.

Facendo inoltre riferimento al PNA di più recente emissione (PNA 2022-2024) si evidenziano i seguenti ambiti di principale interesse.

Nella parte Generale del PNA, l'Autorità ha rivolto la propria attenzione verso i seguenti ambiti:

- indicazioni per la predisposizione del PTPCT;
- misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo da integrare ai presidi anticorruzione;
- mappatura dei processi: focalizzarsi su processi e attività più rilevanti e sui controlli sulle misure di prevenzione;
- indicazioni / semplificazione per gli enti con meno di 50 dipendenti;
- divieto di pantouflaghe misure e monitoraggio;

Nella Parte Speciale del PNA 2022, l'ANAC si è invece rivolta ai seguenti temi:

- Contratti pubblici: fornire alle stazioni appaltanti un supporto nell'individuazione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza agili e al contempo utili
- Conflitto di interessi: in materia di contratti pubblici (art. 42 d.lgs. 50/2016, precedente Codice dei Contratti Pubblici rispetto a quello vigente), settore particolarmente esposto a rischi di interferenze.
- Individuazione del titolare effettivo ai sensi del Dlgs231/2007 alla luce dell'obbligo di cui all'art. 22, co. 1, del Regolamento UE 241/2021 di fornire alla Commissione i dati del "titolare effettivo" del destinatario dei fondi o dell'appaltatore.
- Trasparenza in materia di contratti pubblici: Un apposito allegato contiene i nuovi obblighi di trasparenza previsti dalla normativa per i contratti pubblici da pubblicare in «Amministrazione trasparente», sostitutivo degli obblighi elencati per la sottosezione "Bandi di gara e contratti" dell'allegato 1) alle delibere ANAC n.ri 1310/2016 e 1134/2017.
- Approfondimento sulle gestioni commissariali cui è affidata la realizzazione delle grandi opere previste nel PNRR.

Nel corso del 2023, infine, il legislatore con il decreto legislativo n. 24 del 2023 - convertito in legge 30 giugno 2023, n. 102, ha introdotto in Italia una disciplina organica sulla protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. Tale normativa che ha introdotto le seguenti principali novità per l'Ente:

- Estensione della definizione di "segnalatore": il decreto si applica a tutte le persone fisiche, indipendentemente dalla loro posizione lavorativa o dall'ente presso il quale prestano servizio, che segnalino violazioni di disposizioni normative nazionali, dell'Unione europea e di illeciti amministrativi e contabili.
- Modalità di segnalazione: le segnalazioni possono essere effettuate sia internamente, all'interno dell'amministrazione o dell'ente presso il quale si è a conoscenza della violazione, sia esternamente, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o, come ovvio, alle Autorità;
- Identificazione di un responsabile del canale della segnalazione: nel caso specifico degli Enti che si sono dotati di un RPCT ai sensi del L.190/2012 e del D.Lgs. 33/2013 è rappresentato da quest'ultimo soggetto;
- Obblighi di informazione verso il segnalante: l'Ente per tramite del responsabile del canale di segnalazione interno è tenuto a comunicare con il Segnalante il ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla ricezione e di fornire un riscontro entro 90 giorni;
- Formazione: l'obbligo di formazione/informazione dei dipendenti sull'importanza della segnalazione delle violazioni e sulle misure di protezione alla normativa
- Misure di protezione: il decreto prevede una serie di misure di protezione per i segnalatori, tra cui l'anonimato, la tutela della privacy e la non discriminazione.

Inoltre, si sottolinea che ANAC con la delibera n.601 del 19 dicembre 2023 aveva modificato ed integrato la Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33". Ciò ha comportato, in funzione delle novità introdotte con il D.Lgs.36 del 2023, la modifica dei contenuti e delle modalità relativi agli obblighi di pubblicazione afferenti all'area Contratti pubblici/ Bandi di gara e contratti di cui al D.Lgs.33/2013 e con la delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, aveva approvato l'aggiornamento 2023 del PNA 2022. Il documento si è concentrato solo sul settore dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, individuando i primi impatti che esso sta avendo anche sulla predisposizione di presidi di anticorruzione e trasparenza, sostituendo integralmente le indicazioni

riguardanti le criticità, gli eventi rischiosi e le misure di prevenzione già contenute nel PNA 2022, con la precisazione delle parti superate ovvero non più in vigore dopo la data di efficacia del d.lgs. 36/2023 del 1° luglio.

Per quanto attiene il PNA 2025 si articola in due parti: Parte generale, con indicazioni operative sui rapporti tra il “Pna” e il “Piao”, e sulle criticità rilevate da Anac nell’attività di vigilanza; la Parte speciale, suddivisa in 3 focus tematici:

Il primo focus riguarda i contratti pubblici: l’impatto delle modifiche introdotte dal Decreto correttivo al “Codice dei Contratti pubblici” (Dlgs. n. 209/2024). Vengono individuati i principali rischi corruttivi nei processi di gara e suggerite Misure di prevenzione, con particolare attenzione all’uso delle “Piattaforme digitali di approvvigionamento” (“Pad”), alla gestione del “Fascicolo virtuale dell’Operatore economico” (“Fvoe”), ai conflitti di interesse, alla programmazione degli acquisti, al ruolo delle Stazioni appaltanti non qualificate, alle funzioni dei Collegi consultivi tecnici (Cct) e alla gestione informativa digitale delle costruzioni.

Il secondo focus è sulle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità: in cui l’Anac propone schemi esplicativi per facilitare la comprensione delle regole da parte dei soggetti destinatari e promuove l’applicazione coerente delle norme;

Il terzo ed ultimo focus del PNA 2025 riguarda la trasparenza, con raccomandazioni pratiche per migliorare l’implementazione della Sezione “Amministrazione trasparente” nei siti web istituzionali. Anac evidenzia criticità ricorrenti e propone soluzioni operative anche con l’ausilio di esempi visivi.

Infine, si da evidenza che ANAC, con la Delibera 497 del 3 dicembre 2025 ha approvato cinque i nuovi schemi oggetto di una sperimentazione volontaria di 12 mesi:

1. titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione e di governo e titolari di incarichi dirigenziali (art. 14 del d.lgs. n. 33/2013)
2. incarichi conferiti nelle società controllate (art 15-bis del d.lgs. n. 33/2013)
3. amministratori ed esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi (art. 15-ter del d.lgs. n. 33/2013),
4. tempi di pagamento dell’amministrazione (art. 33 del d.lgs. n. 33/2013)
5. trasparenza del servizio sanitario nazionale (art. 41 del d.lgs. n. 33/2013)

Con la Disposizione 481 del dicembre 2025 si è inoltre invitato ad aggiornare due dei tre schemi di pubblicazione già recepiti da AGS ovvero quelli relativi a:

- utilizzo delle risorse pubbliche (art. 4-bis del d.lgs. n. 33/2013);
- controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione (art. 31 del d.lgs. n. 33/2013)

Tutto ciò premesso e considerato, AGS ha quindi deciso di aggiornare il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 prevedendo la sezione definitiva *“Misure di prevenzione della Corruzione integrative del Modello 231/2001 ai sensi del c. 2 bis dell’art. 1 L. 190/2012 e ss.mm.ii.”* equiparabili a tutti gli effetti al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, considerando i contenuti applicabili del PNA 2025 e, da un punto di vista di trasparenza, gli adempimenti previsti dalla disposizione 495 del settembre 2024 (di cui agli artt. 4-bis, 13 e 31).

L'ambito di applicazione della Legge 190

L'ambito di applicazione della Legge 190 e quello del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

In relazione ai fatti di corruzione, il decreto legislativo 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali la società deve trarre un vantaggio perché possa risponderne.

La legge n. 190 del 2012, fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Con la conseguenza che la responsabilità a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione (responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 190/2012) si concretizza al verificarsi del genere di delitto sopra indicato commesso anche in danno della società, se il responsabile non prova di aver predisposto un piano di prevenzione della corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull'attuazione dello stesso.

Alla luce di quanto sopra e in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti le Linee Guida ANAC stabiliscono che le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con il Piano di prevenzione della corruzione contenente misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione già allegato al modello di organizzazione di cui al D.Lgs. 231 del 2001 anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'A.N.AC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione della d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.

In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo.

La trasparenza

A seguito delle recenti innovazioni apportate dal D.Lgs. 97/2016, la trasparenza assume sempre di più la connotazione di accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ente, con scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Pertanto, diventa sempre più evidente che la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di egualianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

A questa impostazione consegue, nelle modifiche al D.Lgs. 33/2013 apportate dal D.Lgs. 97/2016, il rovesciamento della precedente prospettiva, che comportava l'attivazione del diritto di accesso civico solo strumentalmente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione. Ora è proprio la libertà di accedere ai dati e ai documenti a divenire centrale nel nuovo sistema, in analogia agli ordinamenti che hanno attuato il *Freedom of Information Act (FOIA)*, ove il diritto all'informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza mentre la riservatezza e il segreto eccezioni.

A questo proposito l'ANAC ha emanato anche la linea guida 1309 (“Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 comma 2 del D. Lg. 33/2013”) andando chiarire quanto indicato nell’art .5 del D.Lgs. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Definizione del concetto di corruzione ai fini della l.190/2012

Il Piano è uno strumento finalizzato alla prevenzione dei fenomeni corruttivi secondo un concetto di corruzione che (come anche emerge dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013 n.1) deve essere inteso in senso lato ed includere situazioni in cui, anche esorbitando dall'ambito della fattispecie penale, un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa, abusi del potere attribuitogli al fine di ottenere un vantaggio privato o, comunque, situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite.

1 LE FATTISPECIE DI REATO

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato, corredate da una breve descrizione in relazione a ciascun delitto, che sono state esaminate ai fini della valutazione dei rischi.

In ragione del concetto di corruzione sopra esaminato, sono stati presi in considerazione non solo i reati indicati negli artt. 24, 25, 25 ter (quest'ultimo articolo per la sola parte relativa alla fattispecie di Corruzione tra privati) del decreto legislativo 231/01, ma anche le ipotesi delittuose contemplate nella Legge 190.

In tale prospettiva, l'approfondimento delle attività sensibili è stato condotto con un'attenzione specifica alla possibilità che vengano commessi i reati indicati nel Capo I Titolo II del Codice penale nonché quelli altrimenti indicati dalla Legge 190 che possano avere un profilo di rilevanza in relazione alle attività svolte da AGS.

In considerazione del fatto che tutti i reati sono stati rivalutati al fine dell'adozione del presente Piano e per consentire una lettura organica e completa del presente documento, sono riportate tutte le fattispecie che corrispondono al concetto di corruzione sopra esaminato, anche qualora le stesse siano già state valutate nell'ambito dell'implementazione del Modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01.

1.1 Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24 D. Lgs. 231/2001)

Truffa

Art. 640 c.p. - Truffa. *"Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

1) 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente."

Art. 640 - bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. *"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".*

Frode informatica

Art. 640 – ter c.p. Frode informatica “*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a 1.032.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante”.

Reati in tema di erogazioni pubbliche

Art. 316 - bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche “*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”*

Art. 316 - ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche “*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.*

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”

In tema di gare pubbliche

Art. 353 c.p. - Turbata libertà degli incanti. “*Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da € 516,00 a € 2.065,00. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà”*

Art.353-bis c.p. - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00”.*

Frode nelle pubbliche forniture

Art. 355 c.p. - Inadempimento di contratti di pubbliche forniture. "Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 103,00.

La pena è aumentata se la fornitura concerne:

- 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
- 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
- 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da € 51,00 a € 2.065,00.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura."

Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture. "Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro € 1.032,00.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente".

Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo

Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva.

Articolo 2 Violazione e sanzioni

"1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 5.000,00 si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1 "

1.2 Reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art. 25 d. Lgs. 231/2001)

Art. 314 c.p. Peculato

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita."

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00”

Art. 317 c.p. Concussione

“Il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”

Art. 318 c.p. Corruzione per l’esercizio della funzione

“Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Art. 319 - bis c.p. Circostanze aggravanti

“La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

Art. 319 – ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Art. 319 - quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’art. 319, nell’art. 319 bis, nell’art. 319 ter e nell’art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dal primo comma dell’art. 318, ridotta di un terzo. Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319”.

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5. a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali.

5-quater ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario a doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”

1.3 Reato di Corruzione tra privati (art. 25 ter del D.lgs. 231/2001)

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

Art. 2635-bis. Istigazione alla corruzione tra privati

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se’ o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

1.4 Reati previsti dal titolo II, Capo I, del Codice Penale

Art. 325 c.p. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.”

Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.”

Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.”

Art. 331 c.p. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità

“Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.”

1.5 Reati previsti dal titolo VII, Capo III, del Codice Penale

Art. 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”.

Art. 479 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

“Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite dall'articolo 476”.

Art. 481 c.p. - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

“Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”.


2 DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ

AGS nasce nel 1975 come consorzio tra enti locali (13 comuni della sponda e dell'entroterra veronese del lago di Garda e l'Amministrazione Provinciale di Verona) per la costruzione e la gestione del collettore fognario che raccoglie le acque reflue dei comuni della riviera veronese del lago di Garda e del depuratore di Peschiera del Garda. Nel 1995, il consorzio si è trasformato in azienda consortile e negli anni vi hanno aderito ulteriori 7 comuni dell'area Garda Baldo dell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) "Veronese" (oggi formata da 20 comuni della riviera veronese del lago di Garda e parte della Val d'Adige).

L'azienda si è quindi trasformata in società per azioni a totale partecipazione pubblica ed ha quindi ricevuto dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale "Veronese" (giusta deliberazione n. 1 del 4.2.2006) l'affidamento diretto (*in house providing*) della gestione del servizio idrico integrato nell'area del lago di Garda e dell'entroterra della Val d'Adige dell'ambito ottimale. La durata dell'affidamento ad AGS è di 25 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione.

AGS ha sede a Peschiera del Garda in Via 11 settembre 24, una sede operativa ad Affi e sportelli dedicati al pubblico a Peschiera (in centro) e ad Affi.

Attualmente la Società occupa circa 85 dipendenti considerando anche i somministrati (4) dislocati nelle varie sedi.



Ad oggi, nella compagine societaria di AGS figurano 20 comuni (Garda, Rivoli Veronese, S. Ambrogio di Valpolicella, Valeggio sul Mincio, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco, Affi, Bardolino, Brenzone sul Garda, Cavaion Veronese, Costermano sul Garda, Dolcè, Brentino Belluno, Peschiera del Garda, Ferrara di Monte Baldo).

AGS, quindi, gestisce il servizio idrico integrato nel territorio di tutti i comuni soci ed opera in due principali settori di attività: (i) la gestione del servizio di acquedotto, ossia l'erogazione di acqua potabile, l'approvvigionamento e la cura delle condotte; (ii) la gestione del servizio di fognatura e depurazione, che comporta il collettamento e recupero delle acque di scarico che - trattate in appositi impianti dislocati nel territorio – vengono reimmesse nei corsi d'acqua una volta eliminato completamente il carico inquinante organico e inorganico.

Ai sensi della Convenzione tra l'autorità d'ambito territoriale ottimale "veronese" ed il gestore del servizio idrico integrato dell'area del lago, AGS ha proposto e adottato un'organizzazione territoriale suddividendo il territorio in 2 aree: alto lago e basso lago, fornendo così il proprio servizio a 70.000 utenze.

Per dare riscontro ad una serie di richieste di servizi provenienti dalle Amministrazioni Socie, dal 2020 la società ha intrapreso alcune attività che esulano dalla gestione del Servizio Idrico Integrato. Tali attività, che

si possono tuttora considerare in una fase di *start up*, e che anche a regime non potranno che rispettare la prevalenza della gestione idrica, consistono nei seguenti servizi:

- conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica
- conduzione e manutenzione degli impianti di produzione e distribuzione del calore degli edifici pubblici
- centrale di committenza
- gestione di servizi cimiteriali
- gestione delle aree di sosta

I nuovi servizi vengono affidati ad AGS dai diversi Comuni soci ‘in house providing’ in virtù dello status giuridico di AGS spa ed in quanto titolare del SII fino al prossimo 2031. Si tratta di servizi pubblici facenti capo alle singole Amministrazioni comunali quali: servizi cimiteriali, gestione calore, gestione della sosta, mobilità elettrica, Pubblica illuminazione ecc., servizi comunque assoggettati ad unbundling contabile rispetto alla attività del SII. Per tali attività di supporto alla Amministrazioni comunali si avvale del supporto tecnico di Garda Uno spa, di cui AGS spa detiene quote societarie, anch’essa società partecipata al 100% da capitale pubblico e affidataria di servizi in house providing e, come tale, assoggettata al cosiddetto ‘controllo analogo’.

3 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Si definisce analisi del contesto “esterno” lo studio dell’ambiente nel quale un’amministrazione esercita le sue funzioni. Verranno perciò considerate la situazione economiche e sociali, le dinamiche criminali e corruttive così come le relazioni con i portatori di interessi (stakeholder). L’analisi fornirà un quadro generale del contesto nazionale, per poi focalizzarsi su quello regionale e provinciale.

CONTESTO ESTERNO PROVINCIA DI VERONA

Contesto economico-sociale della provincia di Verona Camera di Commercio di Verona)

La provincia di Verona ha un'estensione di 3.096,39 km² e conta al 31 dicembre 2024 una popolazione residente pari a 928.907 unità (stabile rispetto al dato del 31 dicembre 2023).

Nel comune Capoluogo risiedono 255.133 abitanti. Tra i centri maggiori troviamo Villafranca, con 32.927 abitanti, Legnago (25.852) e San Giovanni Lupatoto (25.449).

I dati della media 2024 della rilevazione sulle forze di lavoro per la provincia di Verona indicano un tasso di disoccupazione pari al 2,6%, inferiore al dato regionale (3,0%) e a quello nazionale (6,6%). Il tasso di disoccupazione femminile (3,4%) aumenta rispetto al dato 2023 mentre quella maschile è in diminuzione (2%) rispetto alla rilevazione del 2023.

Al 31 dicembre 2024, le imprese registrate alla Camera di Commercio di Verona sono state 91.333, di cui quelle attive 83.182. L’andamento demografico delle imprese nel 2024 si è chiuso in modo positivo con un saldo di +331 unità: 5.346 iscrizioni contro 5.015 cessazioni non d’ufficio. Il saldo è dimezzato rispetto a quello registrato nel corso del 2023, infatti, anche se le iscrizioni sono aumentate rispetto al 2023 del +1,1%, le cancellazioni hanno subito un aumento del +8,6%. Le 2,5mila cancellazioni d’ufficio effettuate nel corso dell’anno, hanno contribuito a determinare il calo dello stock di imprese.

Nel 2024 la tendenza al ridimensionamento dello stock di imprese è comune a tutti i settori. Solo il settore dei servizi si mantiene stabile (eccezione fatta per i servizi di alloggio e ristorazione e trasporto e logistica, che segnano una flessione delle imprese registrate). Dal punto di vista strutturale, il comparto che primeggia tra le imprese veronesi al 31 dicembre 2024, è il settore dei servizi che, con 27.316 imprese, rappresenta il 29,9% del tessuto imprenditoriale veronese, al netto delle imprese dei servizi di alloggio e ristorazione che da sole contano 6.707 imprese con un’incidenza del 7,3%. Al secondo posto si colloca il commercio con

17.899 imprese corrispondenti al 19,6% del totale, seguito dalle 14.651 imprese dedite all'agricoltura (il 16,0%). Il settore costruzioni con 13.163 imprese rappresenta il 14,4% delle imprese. Il comparto industriale, che comprende le attività manifatturiere in senso stretto e quelle estrattive, nonché i multiutility (energia, reti idriche, rifiuti), con 8.759 unità ha un'incidenza del 9,6%.

Rapporto della Direzione Investigativa Antimafia anno 2024

Nel periodo di riferimento, la provincia di Verona si conferma area di stabile interesse per le organizzazioni mafiose, in particolare per la 'ndrangheta, attratte dalla solidità del tessuto economico, dalla posizione strategica e dai rilevanti investimenti infrastrutturali, anche connessi al PNRR e alle grandi opere.

Le attività investigative e giudiziarie hanno consolidato il quadro di un radicamento strutturato, non episodico, delle consorterie calabresi sul territorio scaligero.

Sul piano giudiziario, la Corte d'Appello di Verona, con sentenze confermate dalla Corte di Cassazione nel 2024, ha riconosciuto l'esistenza di un locale di 'ndrangheta facente capo alla famiglia Giardino, quale articolazione della cosca Arena, nonché la presenza di 'ndrine della Piana di Gioia Tauro (famiglie Gerace-Albanese-Napoli-Versace) operanti nella provincia. Tali pronunce si inseriscono nel solco delle indagini "Isola Scaligera", "Taurus" e "Valpolicella 2", che hanno evidenziato attività di traffico di stupefacenti, estorsioni e riciclaggio.

Sul fronte della prevenzione amministrativa, il Prefetto di Verona ha adottato due provvedimenti interdittivi antimafia nei confronti di imprese attive nei settori delle costruzioni, dei lavori ferroviari e del nolo di macchinari, coinvolte in grandi cantieri, tra cui la linea AV/AC Verona-Vicenza-Padova. Le istruttorie, svolte anche con il contributo della DIA di Padova, hanno fatto emergere collegamenti con soggetti già coinvolti in precedenti indagini antimafia, confermando modalità di infiltrazione nell'economia legale.

Le indagini hanno inoltre evidenziato una spiccata vocazione affaristica-imprenditoriale delle consorterie mafiose presenti, orientate più al controllo economico e al riciclaggio che all'uso della violenza manifesta, nonché la presenza di reti di spaccio di stupefacenti gestite anche da gruppi criminali calabresi e albanesi, operanti su tutto il territorio provinciale.

Nel complesso, le evidenze DIA delineano per la provincia di Verona un contesto di rischio elevato di infiltrazione mafiosa, che richiede un costante presidio investigativo e amministrativo, con particolare attenzione ai settori degli appalti, delle infrastrutture, dell'edilizia e dei servizi ad alta intensità di capitale .

Ricerca del Sole 24 Ore sull'Indice della Criminalità

Grazie ai dati raccolti dal Sole 24Ore, sono state estrapolate le informazioni in merito alle denunce per tipologia di reati nella provincia di Verona e possiamo rilevare che, in termini di numeri di denunce, i risultati del 2025 (basati sui dati del 2024) sono peggiorati ancora rispetto all'anno precedente. Sia rispetto al valore su 100.000 abitanti che in valore assoluto. Ciò, quindi, conferma un trend in peggioramento per il quarto anno consecutivo.

Infatti, in particolare, i dati rilevati nel 2025 (relativi al 2024) ci dicono che la Provincia di Verona è passata da 3.910,5 a 4123,0 denunce per 100.000 abitanti, peggiorando anche la propria posizione in classifica dal 22 al 19 posto (più che raddoppiando in tre anni il ranking di rischiosità in Italia dal 54 del 2021 al 22 del 2024) per numero di denunce per criminalità.

	RANK	Classifica finale	DENUNCE/100MILA AB.	DENUNCE TOTALI
2025	19°	Verona	4.123,0	38.299
2024	22°	Verona	3.910,5	36.259


Considerazioni finali

Dal quadro complessivo a livello provinciale emerge una discreta situazione economica e un tessuto sociale prevalentemente sano. Si evidenziano tuttavia trend negativi su aumento denunce e rischi derivanti dalla presenza e coinvolgimento nell'economia di associazioni criminali e malavitose, rischi ulteriormente accentuati considerando la realizzazione di opere infrastrutturali nel territorio. Per questo motivo si ritiene opportuno ridurre l'insorgenza di tali rischi attraverso il mantenimento di adeguate misure e di controlli della loro applicazione anche nei prossimi Piani Triennali.

4 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO - Organizzazione e funzioni

L'organizzazione della Società prevede la presenza di un consiglio di amministrazione (al quale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli per legge o per statuto riservati all'assemblea), di un direttore e due dirigenti (al momento della redazione del presente documento il dirigente è uno ma la società intende assumere un secondo dirigente nel prossimo periodo) tra i quali sono ripartiti tutti i compiti di ordinaria amministrazione inerenti l'attività della Società come di seguito specificato.

Al Direttore fanno capo l'organizzazione aziendale e tutti i poteri conseguenti inerenti, fanno, inoltre capo a lui le funzioni di divisione tecnica, comprendente le attività di progettazione, direzione lavori e gestione reti, impianti, scarichi industriali e le funzioni di divisione sistemi, comprendente la qualità e sicurezza e la cartografia. Al dirigente sono conferite specifiche deleghe a mezzo di procura institoria. In proposito, viene fatto riferimento alla visura camerale allegata. Al predetto dirigente fa capo la divisione Amministrazione, Finanza e Controllo, comprendente le funzioni di amministrazione, fatturazione, controllo di gestione, risorse umane, e la Divisione Legale Approvvigionamento Clienti comprendente le funzioni di segreteria, affari generali, legali e protocollo, approvvigionamenti, area clienti, URP.



5 SOGGETTI E RUOLI DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Legge 190, cui è conseguita l'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione, ha offerto gli spunti di riflessione che la Società ha opportunamente valutato nella costruzione del Piano per poter realizzare al meglio una corretta ed efficace politica di prevenzione della corruzione.

AGS ritiene che solo attraverso una mirata sensibilizzazione di tutti i livelli aziendali, nell'ambito delle rispettive responsabilità, possano essere minimizzati o neutralizzati i rischi di commissione dei reati ivi contemplati.

5.1 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza

AGS, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 190, dal D.lgs 33/2013 come modificato dal D.lgs 97/2016 e dalle disposizioni attuative in seguito emanate, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza (di seguito, anche “Responsabile” o “RPCT”) nella persona della Dott.ssa Paola Bersani a far data dal 29 febbraio 2016 ed ha approvato un aggiornamento del Modello di Organizzazione 231 contenente una sezione dedicata alle misure di prevenzione della Corruzione integrative al Modello che ingloba il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità.

Durata in carica e revoca del Responsabile

Il Responsabile resta in carica sino a revoca ed in ogni caso rimane in funzione fino alla nomina del successore.

Qualora le caratteristiche del Responsabile dovessero venir meno nel corso dell’incarico, il Consiglio di amministrazione procederà alla revoca dell’incarico ed alla sua sostituzione con soggetto diverso che presenti i requisiti richiesti.

La revoca dell’incarico potrà avvenire per giusta causa, per impossibilità sopravvenuta o allorquando vengano meno in capo al Responsabile i requisiti di imparzialità, autonomia, indipendenza ed onorabilità.

Per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- ❖ l’interdizione o l’inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il Responsabile inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un’infermità che, comunque, comporti l’assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- ❖ un grave inadempimento dei propri doveri (es. mancata predisposizione della relazione annuale e degli obblighi informativi) così come definiti nel presente Piano;
- ❖ il coinvolgimento dalla Società o di un soggetto ad essa appartenente in un procedimento penale, ove risultino dagli atti, gravi omissioni dell’attività di vigilanza, addebitabili al Responsabile;
- ❖ una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del Responsabile per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Piano;
- ❖ una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del Responsabile ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, il Consiglio di amministrazione provvederà a nominare il nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna anche non definitiva a carico del Responsabile, il Consiglio di amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri del Responsabile e la nomina di un nuovo Responsabile *ad interim*.

La rinuncia all'incarico da parte del Responsabile può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di amministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

5.1.1 Compiti e responsabilità

Il Responsabile cura la predisposizione entro il 31 gennaio di ogni anno della sezione al Modello Organizzativo “Misure di prevenzione della Corruzione integrative del Modello 231/2001 ai sensi del c. 2 bis dell’art. 1 L. 190/2012 e ss.mm.ii.”, che sottopone al Consiglio di amministrazione per l’approvazione.

Il Responsabile verifica che il Piano venga pubblicato sul sito internet di AGS nella sezione “Società trasparente”.

Il Responsabile deve inoltre:

- ❖ provvedere alla verifica dell'efficace attuazione delle Misure di prevenzione della Corruzione integrative del Modello 231/2001 ai sensi del c. 2 bis dell’art. 1 L. 190/2012 e ss.mm.ii. e della sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società o quando siano emanati provvedimenti legislativi che richiedano una revisione delle Misure;
- ❖ provvedere ad elaborare, d'intesa con le funzioni competenti, procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- ❖ collaborare alla predisposizione di adeguati meccanismi informativi ed identificare le informazioni che devono essere trasmesse o messe a disposizione del RPCT;
- ❖ segnalare tempestivamente le violazioni di cui viene a conoscenza all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;
- ❖ predisporre la relazione annuale entro il 15 dicembre (o altra data secondo le proroghe indette da ANAC) di ogni anno in cui sono indicati risultati dell'attività svolta assicurandone la pubblicazione sul sito internet della Società alla sezione “Società Trasparente”;
- ❖ predisporre e trasmettere alle competenti funzioni aziendali la documentazione organizzativa interna, contenente le istruzioni, i chiarimenti e gli aggiornamenti necessari;
- ❖ promuovere, coordinandosi con le funzioni aziendali competenti, idonee iniziative per la capillare diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi di etica e trasparenza adottati da AGS, delle procedure o dei protocolli ad esso relative, conformemente ai ruoli ed alle responsabilità dei medesimi;
- ❖ individuare e valutare l'opportunità dell'inserimento di clausole risolutive sia nei contratti in generale, sia con consulenti, collaboratori, procuratori, agenti e terzi che intrattengono rapporti con AGS nell'ambito delle attività aziendali “sensibili”;
- ❖ esaminare altresì l'eventuale documentazione pervenutagli dalle funzioni aziendali relativa ad atti ufficiali, quali, in particolare, provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contro la Pubblica Amministrazione; le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per tali reati; le notizie relative all'evidenza di procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ❖ gestire secondo quanto prescrive il D.Lgs. 24 del 10 marzo 2023 il canale di segnalazione, eventualmente inoltrando all'OdV segnalazioni rientranti nell'ambito del D.Lgs.231/01;
- ❖ procedere, nell'ambito di inchieste interne, all'eventuale audizione degli autori delle segnalazioni, dei soggetti individuati e/o indicati quali responsabili di una presunta violazione, nonché di tutti coloro che siano in grado di riferire in merito ai fatti oggetto dell'accertamento;

- ❖ in esito agli accertamenti condotti e ove venga ravvisata una violazione di legge o delle procedure, sollecitare le funzioni aziendali competenti all'applicazione delle sanzioni disciplinari adeguate, informandosi in ordine alle concrete modalità di adozione ed attuazione della stessa;
- ❖ condurre ricognizioni periodiche e/o non programmate delle attività aziendali, presso tutti i siti operativi, al fine di verificare l'adeguatezza della mappatura delle attività sensibili, delle procedure o dei protocolli aziendali, delle soluzioni organizzativi adottate a fronte delle attività a rischio individuate;
- ❖ pianificare e gestire gli audit in materia di trasparenza e anticorruzione.

5.1.2 Poteri del Responsabile della prevenzione della trasparenza e corruzione

Per l'adempimento dei compiti sopra elencati il Responsabile potrà in ogni momento:

- ❖ verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i responsabili /dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- ❖ effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio di AGS al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità delle attività;
- ❖ condurre attività di controllo, di analisi, di accertamento e ricognizioni su atti interni ed osservazione sulle attività aziendali dell'organizzazione amministrativa della Società con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse pubbliche ed alla loro destinazione. A tal fine ha libero accesso a tutta la documentazione che riterrà rilevante e può acquisire ogni documento necessario per il corretto svolgimento dei suoi compiti istituzionali;
- ❖ effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere della Società, soprattutto nell'ambito dei processi e delle attività a rischio riconducibili alla gestione delle risorse pubbliche.

5.2 Linee guida e coordinamento con altri organismi di controllo

ANAC con il PNA 2022 da una parte chiarisce che l'obiettivo comune di migliorare l'efficienza, la qualità e l'attività complessiva dell'amministrazione può essere realizzato mettendo a sistema gli strumenti di controllo esistenti, piuttosto che aggiungendo misure di controllo ulteriori, dall'altra tende ad escludere alcune sovrapposizioni tra gli organi di controllo.

L'Autorità da una parte esclude che il RPCT possa fare parte dell'Organismo di Vigilanza - che ha compiti di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione e gestione - anche nel caso in cui questo sia collegiale, tenuto conto delle diverse funzioni attribuite ai due soggetti dalle rispettive normative di riferimento nonché in relazione alle diverse finalità delle normative di settore; dall'altra suggerisce, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e quelle previste dalla l. n. 190/2012, che le funzioni del RPCT debbano essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'OdV nominato ai sensi del citato decreto legislativo.

Le considerazioni precedentemente esposte valgono anche per la nomina come RPCT di un componente del Collegio Sindacale / Revisore.

ANAC aggiunge inoltre che sia preferibilmente da escludere l'eventualità che il RPCT ricopra anche il ruolo di componente o di presidente dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) o del Nucleo di valutazione. Ciò al fine di evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato.

5.3 Flussi/segnalazioni verso il Responsabile della prevenzione corruzione e l'OdV (Whistleblowing)

Il Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 (c.d. Whistleblowing) attua la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che

segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Il Decreto mira a incentivare la collaborazione dei soggetti identificati dal Decreto come Segnalanti (i dipendenti, compresi eventuali tirocinanti retribuiti e non retribuiti, i collaboratori e consulenti dell'Ente a qualsiasi titolo, i lavoratori e collaboratori di soggetti fornitori di beni o servizi in favore dell'Ente, le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo vigilanza o rappresentanza, i portatori di interessi, i fornitori, i soci) per favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati.

Le misure si applicano anche qualora il rapporto giuridico con l'Ente non si sia ancora perfezionato o successivamente allo scioglimento del rapporto e si applicano a facilitatori, cioè a coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, ai soggetti terzi e connessi con il segnalante quali colleghi e/o familiari e ai soggetti giuridici (enti, società...) connessi al segnalante.

Modalità di segnalazione

E' possibile per tutti i soggetti sopra evidenziati effettuare segnalazioni per Violazioni di disposizioni normative nazionali (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; violazioni del Modello 231, del Codice Etico e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; altre ipotesi di mala amministrazione o di abuso a fini privati delle funzioni attribuite, a prescindere dalla rilevanza penale del fatto), violazioni di disposizioni normative europee (illeciti che rientrano in ambito di applicazione degli atti dell'UE e riguardanti i settori: appalti pubblici; servizi prodotti e mercati finanziari;;prevenzione del riciclaggio e antiterrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti, dei trasporti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE; atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'UE)

Il decreto prevede diversi canali distinti di segnalazioni:

1. Canale interno: quello attivato dall'Ente (che nel caso di CBV è costituito da una piattaforma informatica)
2. Canale esterno: quello istituito da ANAC e disciplinato sul proprio sito internet attivabile se:
 - Non è stato attivato o non è conforme il canale di segnalazione interna;
 - Il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito;
 - Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che una sua segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione
 - Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse
3. Divulgazione pubblica
4. Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

Il canale interno è quindi costituito da una piattaforma informatica che garantisce la tutela della segnalazione e del segnalante (disponibile collegandosi al sito aziendale, sezione società trasparente altri contenuti/prevenzione della corruzione <https://www.agv.vr.it/societa-trasparente/segnalazione-degli-illeciti-whistleblowing> con le seguenti caratteristiche di funzionamento principali:

- La segnalazione potrà pervenire sia in forma scritta che in forma orale, per tramite della stessa piattaforma. Nel caso di segnalazione orale sarà possibile utilizzare apparecchiature atte alla distorsione della voce;
- Nella segnalazione sarà possibile separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario mantenere riservato,

- la segnalazione viene ricevuta dal RPCT e dal suo ufficio che la gestirà mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- qualora di competenza l'OdV riceverà dal RPCT, per tramite della piattaforma, la segnalazione di competenza;
- il segnalante avrà modo di accedere ancora alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT/ OdV e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (PC, Tablet, Smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno.

L'Ente garantendo l'anonimato del segnalante e della segnalazione non gestirà segnalazioni anonime.

Contenuti della segnalazione

La segnalazione, per essere efficace, dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi essenziali:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione nell'Ente;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione. È indispensabile che tali elementi siano conosciuti direttamente dal segnalante, e non riportati o riferiti da altri soggetti;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il reparto in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno attuato i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Tutela del segnalante

Le informazioni acquisite dal Responsabile saranno trattate in modo tale da garantire:

- a) il rispetto della riservatezza della segnalazione inoltrata;
- b) il non verificarsi di atti di ritorsione, penalizzazione o discriminazione nei confronti dei segnalanti;
- c) la tutela dei diritti di soggetti in relazione ai quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate ferma restando in tal caso la possibilità di esperire le azioni opportune nei confronti di coloro che intenzionalmente hanno effettuato la falsa segnalazione.

Il Responsabile valuterà le segnalazioni ricevute con discrezione e responsabilità se queste ultime dovessero riguardare il D.Lgs. 231/01 verranno condivise con l'OdV per la valutazione di competenza, istruzione della pratica e conclusione della stessa.

Grazie alla piattaforma informativa sarà possibile contattare il segnalante in seguito e gestire con la massima riservatezza gli approfondimenti.

Si ricorda inoltre che, ai sensi del Decreto, il segnalante è tutelato da ogni misura ritorsiva o discriminatoria eventualmente adottata dall'Ente a causa della segnalazione effettuata. La predetta tutela, tuttavia, trova un limite nei «casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile». La tutela non trova, quindi, applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa grave.

Per ulteriori informazioni in merito al processo di segnalazione e alle tutele si prega di fare riferimento al documento.

5.4 I referenti della prevenzione della corruzione

Allo stato attuale, sono stati individuati i referenti cui assegnare quanto segue:

Il Consiglio di Amministrazione (CdA)

Il CdA di AGS è l'organo che nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e vigila sul suo operato e sull'efficacia dell'azione dallo stesso svolta.

Il CdA, inoltre, esercita le seguenti funzioni:

- ❖ approva le “Misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231/2001 ai sensi del c. 2 bis dell’art. 1 L. 190/2012 e ss.mm.ii.” e ogni proposta di aggiornamento e modifica delle stesse;
- ❖ riceve e prende atto dei contenuti della relazione annuale predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione con il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231/2001, utilizzando a tal fine il modello reso disponibile dall’ANAC.

I responsabili delle aree a rischio corruzione

Ai Dirigenti/Responsabili sono attribuite le seguenti responsabilità:

- ❖ svolgono attività informativa nei confronti del RPCT;
- ❖ partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando con il RPCT per individuare le misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231/2001;
- ❖ svolgono un costante monitoraggio sull’attività svolta nei propri uffici, anche attraverso un’attenta verifica dell’operato dei propri collaboratori;
- ❖ assicurano l’osservanza del Codice Etico e di Comportamento e l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231/2001 programmate;
- ❖ adottano le misure finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l’avvio di procedimenti disciplinari;
- ❖ mettono a disposizione la documentazione eventualmente richiesta dal Responsabile fornendo altresì qualunque informazione ritenuta necessaria ad un corretto monitoraggio;
- ❖ mettono a disposizione i dati del loro ufficio per la pubblicazione sul sito trasparenza, verificando che i propri collaboratori li rendano disponibili nei modi e nei tempi richiesti dalla normativa;
- ❖ segnalano tempestivamente, all’organo competente per l’apertura del procedimento disciplinare, le violazioni di cui vengono a conoscenza.

Dipendenti / Collaboratori

I dipendenti ed i collaboratori esterni partecipano al processo di gestione del rischio osservando le previsioni contenute nelle Misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231/2001, segnalando eventuali situazioni d’illecito e casi di conflitto di interesse che li riguardino al proprio responsabile ed in ogni caso al RPCT.

6 IL PNRR E L’IMPATTO SU AGS

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022 – 2024 ha trattato diffusamente delle molte riforme connesse agli impegni assunti dall’Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per superare il periodo di crisi derivante dalla pandemia.

L’ingente flusso economico a disposizione e le deroghe alla legislazione ordinaria introdotte per esigenze di celerità della realizzazione di molti interventi hanno richiesto il rafforzamento di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi con l’attuazione del PNRR siano vanificati da

eventi corruttivi, con ciò senza incidere sullo sforzo volto alla semplificazione e alla velocizzazione delle procedure amministrative.

Gli impegni assunti con il PNRR coinvolgono direttamente le pubbliche amministrazioni e, in modo indiretto come vedremo in seguito, il nostro Ente ed incidono in modo significativo sull'innovazione e l'organizzazione e riguardano, in modo peculiare, il settore dei contratti pubblici dove vi è stato un importante intervento dell'ANAC.

In particolare, tra i principali elementi su cui ANAC ha chiesto di porre l'attenzione vi sono:

- il rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione dei fondi europei e del PNRR;
- la revisione e miglioramento della regolamentazione interna (a partire dal codice di comportamento e dalla gestione dei conflitti di interessi);
- la promozione delle pari opportunità per l'accesso agli incarichi di vertice (trasparenza ed imparzialità dei processi di valutazione);
- l'incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni;
- il miglioramento continuo dell'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";
- il miglioramento dell'organizzazione dei flussi informativi e della comunicazione al proprio interno e verso l'esterno;
- la digitalizzazione dell'attività di rilevazione e valutazione del rischio e di monitoraggio;
- l'individuazione di soluzioni innovative per favorire la partecipazione degli stakeholder alla elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione;
- l'incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e sulle regole di comportamento per il personale della struttura dell'ente anche ai fini della promozione del valore pubblico
- il miglioramento del ciclo della performance in una logica integrata (performance, trasparenza, anticorruzione);
- la promozione di strumenti di condivisione di esperienze e buone pratiche (ad esempio costituzione/partecipazione a Reti di RPCT in ambito territoriale);
- il consolidamento di un sistema di indicatori per monitorare l'attuazione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO integrato nel sistema di misurazione e valutazione della performance;
- l'integrazione tra sistema di monitoraggio del PTPCT e il monitoraggio degli altri sistemi di controllo interni;
- il miglioramento continuo della chiarezza e conoscibilità dall'esterno dei dati presenti nella sezione Amministrazione Trasparente;
- il rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione degli appalti pubblici e alla selezione del personale coordinamento della strategia di prevenzione della corruzione con quella di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (laddove ve esplicitamente applicabile)

Nel caso di Progetti che vedono interessata AGS (opere sul Depuratore di AFI e sul Depuratore di Peschiera), l'iter della richiesta per contributi del PNRR è concluso e sono state concesse le relative anticipazioni.

In merito agli oneri aggiuntivi richiesti dai progetti PNRR si evidenzia come:

- gli obblighi diretti relativi al reporting e alle comunicazioni su assegnazione lavori, stato di avanzamento siano dell'ATO (anche per tramite di REGIS del SIGECO);

- AGS sia tenuta ad informare attraverso report e set di dati il Soggetto Attuatore, oltre a impegnarsi nella realizzazione gli adempimenti indirettamente a lei applicabili. In questo senso la società, nel corso del 2024 si occuperà di implementare e verificare il funzionamento delle misure di monitoraggio e controllo.

7 ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231/2001 AI SENSI DEL C. 2 BIS DELL'ART. 1 L. 190/2012 E SS.MM.II.

Secondo quanto previsto dalla Legge (art. 1, comma 8, Legge 190 del 2012) e delle successive Linee Guida Anac di cui alla delibera n. 1134 dell'08.11.2017 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 05.12.2017 le Misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231/2001 devono essere adottate entro il 31 gennaio di ciascun anno e va comunicato agli enti preposti.

Coerentemente con quanto previsto dal P.N.A. e dai suoi allegati, l'aggiornamento delle misure dovrà essere annuale e terrà conto dei seguenti fattori:

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es.: acquisizione di nuove competenze);
- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione delle misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231/2001 ai sensi del c. 2 bis dell'art. 1 l. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A..

L'aggiornamento sarà effettuato attraverso la stessa procedura seguita per la prima adozione delle Misure, meglio descritta di seguito.

Le misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231/2001 ai sensi del c. 2 bis dell'art. 1 l. 190/2012 e ss.mm.ii. sono adottate con apposita delibera dal Consiglio di amministrazione che è anche competente in merito ai necessari aggiornamenti.

Il Responsabile, coadiuvandosi con le funzioni interessate, potrà proporre al Consiglio di amministrazione eventuali modifiche o integrazioni del Piano di cui si dovesse ravvisare l'opportunità in conseguenza dello svolgimento delle sue funzioni.

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure e adempimenti

Il trattamento del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, ossia la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l'eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione: essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno del processo di gestione del rischio.

L'attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure consiste:

- nella predisposizione ed esecuzione di un piano di audit e attività a cura del RPCT e di suoi collaboratori;
- nell'organizzazione di un incontro annuale fra il Responsabile anticorruzione e i responsabili di area con la raccolta di evidenze date dalla verifica del monitoraggio delle misure;
- nel continuo monitoraggio dello stato delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo modello di segnalazione

8 ASPETTI METODOLOGICI, IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI E MAPPATURA DEI RISCHI

L'Allegato 1 al PNA 2019 modifica sostanzialmente il processo di gestione dei rischi corruttivi con un approccio che agisce su tutte le fasi che lo compongono. Tale documento diviene l'unico strumento metodologico da seguire per la predisposizione dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza relativamente agli aspetti di gestione del rischio. Il processo di gestione del rischio si articola come di seguito:

8.1 Individuazione dei processi e delle aree a rischio

La società ha completato l'esercizio di individuazione dei processi con l'obiettivo di identificare le aree che, in ragione della natura e della peculiarità dell'attività, risultano potenzialmente esposte a rischio corruttivo.

Tale attività è stata svolta dai responsabili delle aree aziendali, ha fatto leva sull'importante esercizio di analisi dei rischi precedentemente realizzato, integrandolo con ulteriori processi ed attività non considerati in precedenza e ha considerato le indicazioni di ANAC in merito alle Aree a rischio corruzione (sia quelle obbligatorie previste dalla L. n. 190/12 all'art. 1 comma 16) e sia quelle aggiuntive che verranno ritenute applicabili.

Così come richiesto dal PNA 2022 è stato condotto un aggiornamento della mappatura e dell'Analisi dei rischi:

- nel corso del 2023, nell'ottica del rafforzamento delle attività di prevenzione del Riciclaggio e del terrorismo,
- nel corso del 2024 in merito a progetti PNRR e alla loro gestione, nonché sulla realizzazione delle attività secondo quanto previsto nel nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023).

Infine, considerando i suggerimenti di aree ed attività a rischio provenienti da quanto evidenziato nel PNA 2025, si ritiene di effettuare nel corso del 2026 un'integrazione del precedente esercizio di analisi.

8.2 La valutazione della probabilità e dell'impatto per determinare il rischio

La nuova metodologia di valutazione dei rischi si è basata su criteri quali-quantitativi secondo quanto previsto dal PNA 2019 prevede per ottenere un livello di rischio per una specifica attività/processo, l'utilizzo di indicatori ponderati di probabilità (6) e di impatto (2).

Per calcolare la probabilità la Società ha individuato i seguenti sei indicatori:

1. Livello di interesse: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo;
2. Grado di discrezionalità del decisore: grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti (grado di proceduralizzazione e prassi);
3. Manifestazione di eventi corruttivi in passato: Numero di procedimenti che hanno coinvolto l'Ente
4. Opacità del processo decisionale: Misurati dal numero di solleciti scritti fatti da parte del RPCT per pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico semplice e/o generalizzato;
5. Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: Misurato attraverso i comportamenti del responsabile dell'attività / processo in materia di anticorruzione e trasparenza;
6. Grado di attuazione delle misure di trattamento: procedimenti giudiziari sugli amministratori e dipendenti ultimi tre anni.

Per ogni indicatore individuato si è deciso di utilizzare una scala “parlante” da 1 (Basso) a 3 (Alto) e, per ottenere il valore della probabilità, la società ha scelto di effettuare una media ponderata dei valori attribuiti a ciascun indicatore considerando anche i diversi pesi degli stessi indicatori nel determinare la probabilità.

Tipologia indicatore	Indicatore 1: Livello di interesse	Indicatore 2: grado di discrezionalità del decisore	Indicatore 3: Manifestazione di eventi corruttivi in passato
Peso % su Prob.	20%	20%	20%
Descrizione Indicatore	Quantificabile in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo.	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; si misura in base al livello di chiarezza del processo in termini di proceduralizzazione (chi fa cosa e come) e presenza o meno di regolamentazione in materia.	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti di figure aziendali interessate al processo in esame
Descrizione livelli	<p>3 ALTO = il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari (per consistente si intende un valore economico superiore a 10.000 euro)</p> <p>2 MEDIO = il processo da luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari. (per modesto si intende un valore economico nell'ordine delle migliaia di euro)</p> <p>1 BASSO = il processo da luogo a scarsi o irrilevanti benefici economici o di altra natura per i destinatari (per scarso / irrilevante si intende un valore economico inferiore a mille euro)</p>	<p>ALTO = Attività non regolamentata e con obiettivi non chiari e che quindi presenta un'ampia discrezionalità nelle decisioni</p> <p>MEDIO = Attività parzialmente regolamentata e con obiettivi definiti ma non puntuali e che quindi presenta una certa discrezionalità nelle decisioni</p> <p>BASSO = Attività ben regolamentata e con obiettivi chiari e che quindi non presenta discrezionalità nelle decisioni.</p>	<p>ALTO = Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare concluso con una sanzione sul processo in esame, nell'ultimo anno</p> <p>MEDIO = Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare concluso con una sanzione, sul processo in esame, negli ultimi tre anni</p> <p>BASSO = Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare (con sanzione) sul processo in esame, negli ultimi tre anni</p>

Tipologia indicatore	Indicatore 4: opacità del processo decisionale	Indicatore 5: livello di collaborazione del responsabile del processo (o attività) nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Indicatore 6: grado di attuazione delle misure di trattamento
Peso % su Prob.	10%	10%	20%
Descrizione Indicatore	Misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Misurato attraverso i comportamenti del singolo responsabile nelle diverse attività di sua competenza in materia di anticorruzione e trasparenza e in generale nel livello di collaborazione con il RPCT	Desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili dei processi e dal RPCT
Descrizione livelli	<p>3 ALTO = il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OdV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza</p> <p>2 MEDIO = il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OdV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza</p> <p>1 BASSO = il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", né rilievi da parte dell'OdV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza</p>	<p>ALTO = Poco collaborativo</p> <p>MEDIO = Collaborativo</p> <p>BASSO = Proattivo</p>	<p>ALTO = il processo non è stato monitorato o, se monitorato, ha evidenziato criticità</p> <p>MEDIO = il processo è stato monitorato e il controllo ha evidenziato alcune lacune</p> <p>BASSO = il processo è stato monitorato e il controllo non ha evidenziato lacune</p>

Per calcolare l'impatto la società ha individuato due criteri: economico e reputazionale. Anche in questo caso è stata scelta una scala da 1 a 3 per ogni criterio e ciascun indicatore pesato (in modo omogeneo).

Scala di valori per il criterio Economico	Scala di valori per il criterio reputazionale
1 = fino a 1.000 euro	1 = risonanza locale per breve periodo
2 = da 1.000 euro a 50.000 euro	2 = risonanza locale per lungo periodo
3 = maggiore di 50.000 euro	3 = risonanza nazionale

Per ottenere il valore dell'impatto si è proceduta alla media dei valori dei due criteri.

Il livello di Rischio (R) è poi stato calcolato come il prodotto fra il valore della Probabilità (P) e l'Impatto (I).

$$R = P \cdot I$$

Probabilità	Impatto				
	1	1,5	2	2,5	3
1,00	1	1,5	2	2,5	3
1,10	1,1	1,65	2,2	2,75	3,3
1,20	1,2	1,8	2,4	3	3,6
1,30	1,3	1,95	2,6	3,25	3,9
1,40	1,4	2,1	2,8	3,5	4,2
1,50	1,5	2,25	3	3,75	4,5
1,60	1,6	2,4	3,2	4	4,8
1,70	1,7	2,55	3,4	4,25	5,1
1,80	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4
1,90	1,9	2,85	3,8	4,75	5,7
2,00	2	3	4	5	6
2,10	2,1	3,15	4,2	5,25	6,3
2,20	2,2	3,3	4,4	5,5	6,6
2,30	2,3	3,45	4,6	5,75	6,9
2,40	2,4	3,6	4,8	6	7,2
2,50	2,5	3,75	5	6,25	7,5
2,60	2,6	3,9	5,2	6,5	7,8
2,70	2,7	4,05	5,4	6,75	8,1
2,80	2,8	4,2	5,6	7	8,4
2,90	2,9	4,35	5,8	7,25	8,7
3,00	3	4,5	6	7,5	9

Si sono quindi individuati 5 livelli di rischio, secondo la seguente tabella:

Rischio molto basso da 1 a 2,25	Nessuna azione
Rischio basso da 2,26 a 3	Nessuna azione / possibile valutazione di opportunità
Rischio medio 3,1 a 4,2	Valutare se intraprendere azioni di mitigazione del rischio. Nel caso non si intraprendano mitigazioni il responsabile dell'Area deve indicare motivazioni
Rischio alto da 4,25 a 5,75	Necessaria azione per mitigare il rischio
Rischio molto alto 5,76 a 9	Necessaria azione immediata per mitigare il rischio

Questa nuova valutazione del rischio verrà quindi riportata nella tabella di "valutazione del rischio" allegata al Piano, una volta terminato l'esercizio di analisi dei rischi. Nella tabella in funzione del livello di rischio, come sopra riportato sono state individuate le azioni necessarie per mitigare il rischio

La mappatura dei processi, l'analisi dei rischi e la metodologia appena illustrata sono riportati nella "TABELLA ANALISI DEI RISCHI". Come ricordato in precedenza, l'analisi è aggiornata con le evidenze derivanti dal rischio terrorismo e riciclaggio.

9 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell'ambito dei rapporti che AGS intrattiene, a qualsiasi titolo, sia con soggetti appartenenti a Pubbliche Amministrazioni, di matrice nazionale, comunitaria ed estera, sia con privati, sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento cui i Destinatari - sia nel caso in cui rivestano la qualifica di incaricato di pubblico servizio, sia nel caso in cui agiscano in veste privatistica - devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività.

Alcuni di questi principi comportamentali costituiscono altresì i principi etici fondamentali che devono permeare ogni processo del lavoro quotidiano e sono indicati dal Codice Etico e di Comportamento della Società. Tuttavia, considerata l'importanza di tali principi nella prevenzione della corruzione, si è ritenuto opportuno richiamarli nelle presenti misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231/2001.

Le attività devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel Codice Etico e di Comportamento, nel Modello di Organizzazione e Gestione e nelle presenti "Misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231/2001 ai sensi del c. 2 bis dell'art. 1 l. 190/2012 e ss.mm.ii., espressione dei valori e delle politiche della Società.

In linea generale il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, trasparenza, comunicazione e separazione dei ruoli.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico e di Comportamento (cui si rimanda integralmente), è fatto obbligo di instaurare e mantenere ogni rapporto sia con la P.A. che con soggetti privati sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza, che garantiscono il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

A tal fine:

- è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nel presente documento;
- è fatto divieto di violare i principi e le procedure aziendali elaborate dalla Società per prevenire i reati nei rapporti con la P.A. e, in particolare, il fenomeno della corruzione;
- è fatto obbligo di prestare la massima collaborazione a tutti i soggetti che svolgono attività di verifica e controllo;
- è fatto divieto di discriminare il dipendente che effettua eventuali segnalazioni.

Al fine di prevenire la corruzione, nonché la commissione di tutti i reati previsti dal presente Piano, è altresì fatto obbligo di:

- rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza nello svolgimento delle proprie mansioni, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;
- esercitare i propri compiti orientando l'azione aziendale alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di eventuali risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività della società deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati;
- evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della Società. Eventuali prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

9.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Tutti i destinatari sono tenuti, nella gestione dei rapporti diretti ed indiretti con la Pubblica Amministrazione, a rispettare le regole di comportamento definite nel Codice Etico e di Comportamento.

Oltre a quanto già definito nel Codice Etico e di Comportamento, si riportano le seguenti regole:

- nel caso in cui dovessero verificarsi eventi straordinari, ossia criticità relative all'applicazione delle procedure adottate dalla Società, non risolvibili nell'ambito della ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari sono tenuti a segnalare immediatamente l'accaduto ai rispettivi superiori gerarchici e, contemporaneamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e all'Organismo di Vigilanza per le azioni del caso, ciascuno per le proprie rispettive competenze;
- il personale non deve dar seguito a eventuali tentativi di concussione in cui sia coinvolto un funzionario della Pubblica Amministrazione;
- nell'ambito del processo di assunzione, è fatto divieto di favorire soggetti i quali, direttamente o indirettamente, svolgono attività o ruoli legati alla Pubblica Amministrazione;
- nei casi in cui adempimenti o comunicazioni siano effettuate utilizzando sistemi informatici/telematici della Pubblica Amministrazione, sono vietati utilizzi abusivi, alterazioni o interventi sui sistemi utilizzati di qualunque tipo o genere;
- è fatto divieto di accordare vantaggi di qualsiasi natura (quali, a titolo esemplificativo, promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della PA che possano promuovere o favorire gli interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;
- è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali, comunitari o stranieri a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- è fatto divieto di alterare la rendicontazione relativa alla gestione delle suddette somme;
- in tutti i casi in cui la Società ricorra a sovvenzioni o finanziamenti da parte della Pubblica Amministrazione (quali, a titolo esemplificativo, fondi per l'organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento dedicati ai dipendenti), gli incaricati della predisposizione della documentazione necessaria devono assicurare la correttezza e completezza delle informazioni riportate nella documentazione allegata, nel rispetto del divieto di presentare dichiarazioni non veritieri al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti agevolati o aggiudicazioni illecite di procedure di gara indette da enti pubblici. I responsabili della gestione e dell'utilizzo delle risorse ottenute dovranno assicurare che tali risorse vengano utilizzate nel rispetto della destinazione ad esse attribuita;
- è fatto assoluto divieto ai Destinatari, in relazione alle attività di AGS soggette a rimborso, di rilasciare dichiarazioni e/o trasmettere informazioni non veritieri allo scopo di ottenere dalla Pubblica Amministrazione il rimborso di somme non dovute per attività inesistenti e/o spese non effettivamente sostenute.

9.2 Corruzione passiva

- L'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi, nell'ambito di tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, devono essere caratterizzati dal massimo grado di trasparenza a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità della funzione o servizio;
- nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre all'interno di AGS per ottenere utilità che non gli spettino;
- nello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio è fatto obbligo di assicurare ai terzi la piena parità di trattamento a parità di condizioni.

9.3 Misure contro il riciclaggio e la prevenzione del finanziamento del terrorismo

Il d.lgs. 90/2017 ha esteso alle società a partecipazione pubblica alcuni specifici obblighi in materia di antiriciclaggio, laddove tali società svolgono alcune attività di rilievo pubblicistico. Tra tali attività (di rilievo pubblicistico) riveste una particolare importanza l'affidamento di contratti pubblici.

Proprio per favorire il recepimento di tale normativa, nella parte generale del PNA 2022, ANAC ha rivolto la propria attenzione verso, tra le altre cose, misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo da integrare ai presidi anticorruzione.

Con l'approvazione del PTPC 2024-2026, il CdA di Azienda Gardesana Servizi ha deciso, previa la valutazione di applicabilità di cui si dà di seguito evidenza, di adottare opportune misure di prevenzione.

Infatti, stante la definizione di cui all'art.1 comma 2 lettere hh (le Pubbliche amministrazioni sono intese come "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica) si è ritenuto che AGS dovesse indirizzarsi verso la realizzazione di adeguate misure in linea con quanto richiesto dall'Autorità e richiamato da ANAC.

In particolare, le vigenti disposizioni normative hanno imposto di adottare presidi, controlli e procedure adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo quali quelli di seguito elencati:

- predisporre adeguati assetti organizzativi e procedure in materia di obblighi di Verifica delle controparti (ovvero dei soggetti con cui AGS entra in contatto), di conservazione delle informazioni, di valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, di segnalazione delle Operazioni sospette;
- collaborare attivamente con l'Unità di Informazione Finanziaria nella lotta al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo;
- assicurarsi che nella struttura organizzativa siano rispettate le disposizioni normative a tutela della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché assicurare un'adeguata formazione del personale.

Sinteticamente possiamo ricondurre gli elementi emersi nel PNA e nella normativa ai seguenti ambiti:

- a) Mappatura dei processi a rischio reato per l'identificazione/definizione misure di contenimento di tale rischio, integrando tali elementi nel precedente esercizio di analisi dei rischi
- b) Ambiti organizzativi e di processo funzionali alla corretta gestione degli adempimenti in materia di Antiriciclaggio e Terrorismo tra cui:
 - l'identificazione dell'organizzazione per la prevenzione del riciclaggio e terrorismo
 - l'implementazione delle misure volte all'individuazione del titolare effettivo dei soggetti partecipanti alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici,
 - la formalizzazione delle attività e dei controlli la gestione le SOS sia da un punto di vista di individuazione del responsabile, identificazione dei criteri e indicatori che realizzazione del processo di gestione delle stesse SOS
- c) Aggiornamento del personale sulle tematiche Antiriciclaggio e Antiterrorismo - Predisposizione di un Piano Formativo per dipendenti e responsabili in modo da procedere con l'implementazione delle analisi ed azioni conseguenti

La società ha adempiuto a quanto riguarda i punti sopra elencati:

- nominando un responsabile antiriciclaggio e delle segnalazioni delle operazioni sospette,

- redigendo, come precedentemente ricordato, il documento di Analisi dei rischi che tenesse conto del rischio riciclaggio e terrorismo;
- emanando ed approvando il documento relativo alle Linee guida antiriciclaggio e di segnalazione operazioni sospette
- erogando innanzitutto in modalità training on the job alla funzione più impattata (Ufficio Acquisti), la formazione sul riconoscimento di situazioni sospette ai sensi dell'antiriciclaggio, predisponendo sessioni formative specifiche a partire dal 2025

9.4 Rapporti con i terzi

- E' fatto obbligo di astenersi da azioni arbitrarie o da azioni che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori;
- l'assunzione, da parte della Società, di personale o collaboratori deve seguire regole di valutazione della professionalità, preparazione tecnica ed esperienza maturate;
- la retribuzione complessiva deve essere in linea con quanto già applicabile a figure di analoghe funzione e responsabilità.

9.5 Gestione omaggi, regali ed elargizioni

- È fatto divieto di influenzare il giudizio di alcun dipendente o rappresentante della Pubblica Amministrazione, o soggetto ad esso collegato, promettendo o elargendo denaro, doni o prestiti, né offrendo altri incentivi illegali;
- è fatto divieto di promettere o distribuire omaggi e regali, anche a seguito di illecite pressioni, al di fuori di quanto previsto dalle politiche e prassi aziendali. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore, anche nei contesti sociali in cui tali pratiche costituiscono una prassi. In ogni caso tale prassi è sempre vietata quando possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- è fatto divieto di ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali o vantaggi di qualsiasi altra natura ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia o accettarne la promessa;
- qualunque dipendente di AGS che riceva omaggi o vantaggi di qualsiasi natura non compresi nelle fattispecie consentite è tenuto a restituirli e a darne comunicazione secondo quanto previsto dalle procedure aziendali;
- è fatto divieto di ricorrere a forme diverse di aiuti, contributi o atti di liberalità che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità abbiano invece le stesse finalità sopra vietate.

9.6 Conflitti d'interesse

- È fatto obbligo di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
- è fatto obbligo di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni ad attività che possano coinvolgere:
 - interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini;
 - interessi di persone con le quali si abbiano rapporti di frequentazione abituale;
 - interessi di soggetti od organizzazioni con cui il dipendente o il coniuge o il convivente abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;

- interessi di soggetti o di organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
 - in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
- Vale la pena ricordare che il conflitto di interessi (e la sua gestione) costituisce uno dei profili di maggiore rilevanza nella Parte Speciale del PNA 2025, anche alla luce della nuova disciplina introdotta dall'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023. L'Autorità richiama l'esigenza di non limitarsi a una gestione meramente formale delle dichiarazioni di insussistenza del conflitto, ma di adottare misure organizzative idonee a prevenire, individuare e gestire tempestivamente situazioni, anche potenziali o sopravvenute, idonee a compromettere l'imparzialità dell'azione amministrativa.
- Tali aspetti verranno conseguentemente integrati nell'esercizio di analisi dei rischi che verrà realizzato nel corso del 2026 ed eventualmente recepiti in specifica normativa interna.

9.7 Incompatibilità e Inconferibilità di incarichi ai propri dipendenti o di altro ente

AGS non può conferire incarichi ai propri dipendenti non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative o che non siano espressamente autorizzati.

9.8 Conferimenti incarichi dirigenziali ed amministrativi di vertice

Al fine del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice, AGS osserverà le disposizioni di cui al D.lgs. dell'8 aprile 2013 n. 39 recante *"Disposizioni in tema di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012 n. 190"*.

Proprio sui temi di inconferibilità e incompatibilità, il PNA 2025 affronta, in una specifica parte speciale, l'applicazione delle norme del D.lgs. n. 39/2013, alla luce delle più recenti modifiche legislative e della giurisprudenza. L'obiettivo è fornire orientamenti pratici alle amministrazioni e agli enti per l'attuazione corretta delle disposizioni in materia, nonché indicazioni operative ai Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) sui compiti di vigilanza interna e verifica delle situazioni ostative al conferimento o al mantenimento di incarichi. Viene evidenziato il ruolo del RPCT nella vigilanza interna e quello dell'ANAC nella vigilanza esterna, con particolare riguardo ai poteri di controllo, accertamento e contestazione di violazioni legate a inconferibilità e incompatibilità.

Si sottolinea inoltre l'importanza del sistema delle dichiarazioni da parte dei soggetti cui si conferisce un incarico e richiede che le amministrazioni debbano definire le procedure interne per l'acquisizione, la verifica e le verifiche a campione di tali dichiarazioni, anche attraverso controlli documentali e strumenti quali CV, registro delle imprese e certificati ufficiali. In questo senso la società sta sviluppando una specifica procedura che verrà approvata nel corso del 2026.

Si rileva in ogni caso che il RPTC svolge un'attività di vigilanza sulle eventuali segnalazioni di soggetti interni ed esterni che segnalano la possibile esistenza di situazioni di incompatibilità.

9.9 Gestione delle informazioni sensibili e dei beni

Le informazioni raccolte nel corso dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, qualunque sia il ruolo ricoperto, ovvero nell'ambito di qualsiasi attività che comporti lo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, dovranno sempre intendersi come "riservate e confidenziali". Tali informazioni non dovranno mai essere comunicate a terzi, salvo che nei casi previsti dalla legge.

Coloro che, a qualunque titolo, partecipino ai lavori delle Commissioni di Gara sono tenuti al segreto e ad astenersi dal divulgare le informazioni acquisite durante i lavori della Commissione.

E' fatto divieto di usare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio.

E' fatto obbligo di utilizzare i beni della Società con particolare cura e diligenza, secondo le modalità previste e solo per lo svolgimento dei compiti di ufficio.

E' fatto divieto di fare un uso improprio dei beni aziendali, che possa danneggiare gli stessi o ridurne l'efficienza, ovvero per fini personali.

E' fatto divieto di cedere, anche temporaneamente, a terzi i beni della Società, salvo i casi previsti dalla legge.

9.10 Pagamenti e movimentazioni finanziarie

Le funzioni aziendali preposte alle attività di monitoraggio e supervisione delle attività in cui si registrano movimenti finanziari di qualunque tipo, devono porre particolare attenzione all'esecuzione dei connessi adempimenti e riferire immediatamente al RPCT e all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Nessun tipo di pagamento in nome e per conto di AGS può essere effettuato in contanti o in natura, fatte salve le operazioni di valore economico modesto.

E' fatto divieto di creare fondi a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure a fronte di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.

9.11 Pantoufage

L'art. 1, co. 42, lett. I) della L. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 il co. 16-ter, in cui si dispone il divieto per i dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

AGS ritiene opportuno, al momento dell'assunzione, consegnare apposito documento informativo sul pantoufage ai dipendenti destinati a ricoprire cariche dirigenziali o a svolgere funzioni caratterizzate da poteri autoritativi o negoziali, in modo da renderli consapevoli delle conseguenze di tale incarico. Tale documento informativo verrà anche consegnato al personale che, grazie alla crescita interna andrà ad assumere analoghe posizioni di responsabilità.

Inoltre, al momento delle dimissioni, AGS fa sottoscrivere al dipendente dimissionario, che ha ricoperto ruoli sopra menzionati, dichiarazione di impegno a non prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro con AGS presso soggetti privati nei confronti dei quali il medesimo dovesse, negli ultimi tre anni di lavoro presso AGS, aver esercitato poteri autoritativi e negoziali.

Inoltre, si evidenzia che, al fine di garantire il rispetto del principio di incompatibilità successiva, la società potrà quindi esercitare una limitata forma di controllo dopo la cessazione del rapporto contrattuale, consistente:

- nella richiesta, a mezzo mail, al precedente responsabile, su quale ruolo è andato a ricoprire nella nuova azienda,
- nella verifica della posizione dell'ex dipendente utilizzando altri canali,

- di far rilasciare ai fornitori selezionati apposita dichiarazione che i dipendenti della realtà non abbiano ricoperto incarichi apicali e decisionali nel consorzio, nei tre anni precedenti.

Nel caso si dovessero verificare tali circostanze il RPCT deve portare a conoscenza la Direzione per la decisione in merito a tale gestione.

9.12 Rotazione

Secondo quanto esposto nel PNA, la rotazione in questione è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l'assunzione di decisioni non imparziali.

Il PNA 2019 prevede che, ove non sia possibile utilizzare la rotazione “ordinaria” come misura di prevenzione della corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi. A titolo esemplificativo si ricordano: la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l’isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività; l’articolazione delle competenze, c.d. “segregazione delle funzioni”.

Considerata la relativa dimensione aziendale e le conseguenze che la rotazione porterebbe in termini di minore efficacia ed efficienza alla propria gestione, AGS applica alcune misure alternative alla rotazione (es. pantoufage, suddivisione dei poteri tali da escludere che le decisioni vengano assunte da un unico soggetto).

9.13 Gestione di liberalità e sponsorizzazioni

AGS può aderire alle richieste di liberalità, limitatamente alle proposte provenienti da enti e associazioni che non abbiano fini di lucro e il cui oggetto sia di elevato valore culturale legato all’ambiente. Tutte le richieste sono approvate dal Consiglio di amministrazione.

Tutte le attività di sponsorizzazione sono approvate dal Consiglio di amministrazione; in caso di approvazione ne giustifica per iscritto le motivazioni.

10 TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

AGS impone i propri collaboratori di assicurare l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti (D.Lgs.33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016; Disposizione ANAC 1134; Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 come modificata e integrata con delibera n. 601) prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale e, come previsto da ANAC nella Disposizione 264 del 19 dicembre 2023, presso la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici.

Inoltre la società si adopera per garantire la conformità agli schemi di pubblicazione approvati da ANAC.

In particolare, quelli recentemente approvati dalla disposizione ANAC n. 495 del 2024 e dalla sua integrazione (disposizione n. 481 del 2025) e relativi a obblighi di pubblicazione concernenti:

- l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni (art. 13 d.lgs. 33/2013)
- utilizzo delle risorse pubbliche (art. 4-bis del d.lgs. n. 33/2013);

- controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (art. 31 del d.lgs. n. 33/2013)

E i prossimi schemi di pubblicazione obbligatori.

In merito alla trasparenza è inoltre importante ricordare che, la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti, deve essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la replicabilità.

La società attraverso la pubblicazione sul sito “Trasparenza” dà attuazione al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e favorisce forme diffuse di controllo.

Proprio in questo senso si sottolinea inoltre come ANAC nel proprio PNA 2025 abbia ribadito come la corretta implementazione della sezione “Amministrazione/ Società Trasparente”, debba garantire accesso libero, immediato e non condizionato alle informazioni. In questo senso ANAC ha fornito indicazioni per i dati in merito al rispetto dei criteri di qualità quali integrità, completezza, aggiornamento, tempestività, comprensibilità, omogeneità e riutilizzabilità in formato aperto. Particolare rilievo assumono l'accessibilità digitale e l'inclusività, nel rispetto degli standard AGID e delle WCAG, affinché le informazioni siano fruibili da tutti, anche da persone con disabilità e tramite dispositivi mobili. ANAC richiama inoltre la necessità di adeguate risorse, formazione del personale, digitalizzazione dei flussi informativi e interoperabilità dei sistemi, affinché la trasparenza sia effettiva e non meramente formale, divenendo parte integrante della programmazione anticorruzione e della gestione.

La pubblicazione dei dati sul sito istituzionale nella sezione Società trasparente, si traduce anche in strumento efficace di prevenzione della corruzione secondo principi di egualanza, imparzialità, responsabilità, efficacia ed efficienza, integrità e lealtà.

L'Ente con la pubblicazione del PTPCT, intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse, quali sono e come intende realizzare i propri obiettivi di trasparenza, garantendo la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso.

Gli obiettivi che si è posto Azienda Gardesana Servizi in tema di trasparenza sono di seguito riportati:

- garantire il diritto alla conoscibilità e all'accessibilità totale delle informazioni relative alle proprie attività di pubblico interesse. Tale diritto consiste nel consentire a chiunque di conoscere, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di economicità, buon andamento e imparzialità cui il Consorzio impronta il proprio agire;
- perseguire la veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità;
- assicurare flussi stabili nelle informazioni pubblicate, consentendo progressivamente ai terzi una sempre più diretta modalità di acquisizione delle stesse e implementando automatismi informatici per l'aggiornamento dei dati;
- garantire un corretto contemporamento fra diritto all'accesso e tutela dei dati personali laddove coinvolti nelle attività di attuazione del Programma;
- pubblicare, in formato aperto, tutte le informazioni e i dati inerenti l'organizzazione, l'attività e le finalità istituzionali previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e dalla normativa vigente.

I dati pubblicati sul sito della Società, nella sezione Società trasparente corrispondono in tutto alla “tabella sulla trasparenza”, allegata del presente PTPCT e derivante dalle Linee Guida ANAC 1134 del 2017, integrati, per quanto riguarda la sezione Contratti pubblici, con quanto previsto dalla delibera di ANAC 264 e successive modifiche (es. delibera 601 del 19 dicembre 2023).

La tabella è trasmessa dal RPCT ai responsabili delle aree interessate e rappresenta la mappa degli obblighi di pubblicazione e delle relative responsabilità all'interno di AGS.

L'Ente inoltre ha recepito le disposizioni dell'Autorità in materia di trasparenza, prevedendo l'integrazione delle informazioni finora pubblicate ed aggiornate periodicamente nel proprio sito nella sezione "SOCIETA' TRASPARENTE" ed organizzate come indicato nella Tabella allegata alla linea guida ANAC 1134 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da amministrazioni e degli enti pubblici economici", con quanto previsto dalla delibera ANAC 264 modificata dalla delibera ANAC 601 del 19 dicembre 2023 relativamente alla sezione Bandi di gara.

AGS inoltre intende effettuare opportune analisi e avviare l'implementazione di quanto previsto dalla direttiva ANAC n.495 del 25 settembre 2024 e successive integrazioni.

Attività del RPCT in relazione alla trasparenza

Il RPCT

- collabora con gli altri dirigenti responsabili per la corretta identificazione dei soggetti responsabili della predisposizione e pubblicazione dei dati e delle informazioni previsti dal D.lgs. n. 33/2013 sul sito aziendale alla voce società trasparente e alle disposizioni di ANAC;
- collabora nella stesura e nel controllo dell'attuazione del piano annuale di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza;
- verifica l'effettivo stato di pubblicazione della documentazione prevista dal D.lgs. n. 33/2013;
- pianifica e gestisce gli audit in materia di trasparenza.

La verifica dell'attuazione del programma per la trasparenza compete al RPCT che, fermi i compiti di vigilanza previsti dal D.Lgs 33/2013, dovrà effettuare audit a campione con frequenza non superiore a sei mesi.

Mentre, con cadenza annuale, l'ODV (individuato come struttura analoga all'OIV organismo indipendente di valutazione) verifica e attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione utilizzando l'apposita griglia di rilevazione emanata dall'ANAC.

10.1 Procedura di accesso civico

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 l'obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, comporta il diritto di chiunque di richiederne la pubblicazione stessa, nel caso in cui sia stata omessa.

Inoltre, il medesimo art. 5 al comma 2, così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, introduce una nuova tipologia di accesso, l'accesso civico generalizzato prevedendo: *"chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis"*. Si tratta, in estrema sintesi, di un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Il diritto di accesso deve essere di norma garantito. Il titolare del rilascio è tenuto, quindi, a privilegiare la scelta che, pur non oltrepassando i limiti di ciò che può essere ragionevolmente richiesto, sia la più favorevole al diritto di accesso del richiedente. Pertanto, la norma relativa all'accesso generalizzato non individua un

elenco di esclusioni all'accesso, bensì, rinvia ad un'attività valutativa che deve essere effettuata dall'Ente, caso per caso, applicando la tecnica del bilanciamento tra l'interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela di altri interessi tutelati dall'ordinamento giuridico.

Nasce pertanto la necessità per AGS di disciplinare gli accessi documentali secondo le tre categorie:

- a) "accesso civico" di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 33/2013;
- b) "accesso generalizzato" di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 33/2013;
- c) "accesso documentale" come disciplinato dal capo V della legge 241/1990.

Accesso civico (ai sensi dell'art. 5 comma 1 D. Lgs. 33/2013)

L'obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente comporta il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione dei medesimi, nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita (fatto salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali) e va presentata al RPCT che si pronuncia sulla stessa.

La richiesta può in alternativa essere inviata:

- via posta elettronica all'indirizzo: ags@ags.vr.it o ags@pec.ag.s.vr.it presentando istanza direttamente al protocollo di AGS sito in Peschiera Del Garda, Via 11 Settembre 24 in orario di ufficio;
- via posta ordinaria all'attenzione del RPCT, all'indirizzo: AGS Via 11 Settembre 24, Peschiera Del Garda.

Nel caso di mancata risposta, superati i 30 giorni, il richiedente può ricorrere al potere sostitutivo individuato nel Direttore Generale che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Tutte le richieste di accesso civico sono registrate su protocollo aziendale.

Le richieste di accesso civico, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del RPCT, possono essere inviate:

- via posta elettronica all'indirizzo: ags@ags.vr.it o ags@pec.ag.s.vr.it presentando istanza direttamente al protocollo di AGS sito in Peschiera del Garda, Via 11 Settembre 24 in orario d'ufficio;
- via posta all'indirizzo: AGS, Via 11 Settembre 24, 37019, Peschiera del Garda.

La modalità di richiesta di accesso civico è pubblicata nella sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale della Società, alla sottosezione "Altri contenuti".

AGS prevede di dotarsi di strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Società Trasparente" (raccolta e analisi di dati significativi, relativi ad accessi e richieste).

Accesso generalizzato (ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.Lgs. 33/2013)

L'esercizio del diritto di accesso c.d. "generalizzato" può essere inoltrato dal richiedente con una domanda formale, secondo le seguenti modalità:

- invio tramite posta elettronica all'indirizzo: ags@ags.vr.it o ags@pec.ag.s.vr.it presentando istanza direttamente al protocollo di AGS sito in Peschiera del Garda, Via 11 Settembre 24 in orario d'ufficio;
- via posta ordinaria all'indirizzo: AGS, Via 11 Settembre 24, 37019, Peschiera del Garda.

La conclusione del procedimento è prevista entro 30 giorni a far data dal giorno di ricevimento dell'istanza. La domanda, corredata di documento di identità del richiedente, dovrà contenere i seguenti dati: nome e cognome del richiedente; indirizzo mail o altro indirizzo presso il quale desidera ricevere la corrispondenza, indicazione dei documenti, informazioni o dati cui si intende accedere.

La domanda viene inoltrata al Responsabile dell'Area interessata dalla richiesta, il quale valuta se sussistano controinteressati ed eventualmente, accertata l'esistenza degli stessi gliene invia copia, dando notizia dell'accesso agli atti allegando copia della richiesta effettuata del titolare dell'accesso generalizzato. I controinteressati, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Il termine di 30 giorni sopra riportato si intende sospeso dal momento dell'invio della comunicazione a mezzo R/R o pec al controinteressato.

In caso di accoglimento dell'istanza di accesso generalizzato e assenza di diniego da parte del controinteressato, l'ufficio preposto provvede ad inoltrare al richiedente i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

In caso di accoglimento dell'istanza di accesso generalizzato, nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'ufficio preposto ne darà notizia sia al controinteressato che al titolare dell'accesso generalizzato, comunicando che i dati richiesti verranno rilasciati al titolare dell'accesso generalizzato non prima di 15 giorni, al fine di permettere al controinteressato medesimo di depositare eventuali ricorsi al TAR. Decorso tale termine di 15 giorni, in assenza di ricorso, il Responsabile dell'Area interessata provvederà a trasmettere al richiedente i dati e i documenti richiesti.

In caso di diniego il Responsabile dell'Area interessata comunica a mezzo raccomandata a/r o pec al richiedente il rifiuto e le motivazioni con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del D.lgs. n. 33/2013, consultate le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 comma 2 e all'art. 5-bis, comma 6, del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013" emesse dall'ANAC.

Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato di 30 giorni, può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) del D.lgs. 33/2013, il suddetto Responsabile provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. In alternativa, il richiedente può ricorrere al TAR. Il richiedente può ricorrere al TAR anche in caso di ulteriore diniego da parte del RPCT.

Accesso documentale

L'accesso documentale è disciplinato dal capo V della Legge n. 241/1990.

11 DIFFUSIONE E ATTUAZIONE DELLE "MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231/2001 AI SENSI DEL C. 2 BIS DELL'ART. 1 L. 190/2012 E SS.MM.II."

Le "Misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231/2001 ai sensi del c. 2 bis dell'art. 1 l. 190/2012 e ss.mm.ii." sono destinate agli amministratori, al collegio sindacale e tutto il personale dipendente e afferente a vario titolo di AGS e sarà pubblicato a seguito di delibera del CdA sul sito istituzionale nella sezione "Società Trasparente" quale parte integrante del Modello 231/2001.

Il RPCT programma verifiche a campione sulle attività individuate dall’analisi dei rischi 190 come a maggior rischio di malagestio / corruzione. Inoltre, si preoccupa di supervisionare l’effettiva realizzazione delle attività pensate per la riduzione dei rischi.

12 FORMAZIONE E INFORMAZIONE

La formazione riveste un’importanza cruciale nell’ambito della prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità considerati nel presente documento.

Gli interventi formativi sono individuati dal RPCT in accordo con i responsabili delle varie funzioni.

Si ritiene fondamentale garantire la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell’ambito del processo di prevenzione in modo da evitare l’insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile.

Nell’ambito delle misure indicate dalla Legge 190, AGS svilupperà interventi di formazione/informazione rivolti a tutto il proprio personale, con la duplice funzione di prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione e fornire la massima informazione sulle situazioni concrete di rischio. La presenza dei partecipanti è obbligatoria e registrata, per gli assenti è prevista una sessione di recupero.

13 SISTEMA DISCIPLINARE

Considerato che la violazione delle norme contenute nelle Misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231/2001 comporta responsabilità disciplinare, AGS applicherà il proprio sistema disciplinare. Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà alla segnalazione, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate.

13.1 Misure nei confronti dei lavoratori subordinati

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti, esse dovranno essere comminate nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili. Nel caso in cui siano rilevati comportamenti dei propri dipendenti tali da essere sanzionati, il Responsabile delle risorse umane, di concerto con l’organo amministrativo, provvede ad una valutazione e all’erogazione della sanzione in conformità con quanto previsto dalla normativa applicabile.

13.2 Misure nei confronti degli altri soggetti apicali (Dirigenti)

In caso di violazione del presente Piano da parte di Dirigenti, il RPCT informerà il Consiglio di amministrazione e il Collegio Sindacale (se necessario) i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla normativa applicabile.

13.3 Misure nei confronti degli altri soggetti apicali (amministratori e sindaci)

In caso di violazione del presente Piano da parte di soggetti apicali il RPCT informerà il Consiglio di amministrazione e il Collegio Sindacale (se necessario) i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla normativa applicabile.

13.4 Misure nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione

A fronte dei rilevanti compiti che sono attribuiti al RPCT è stabilito che, in caso di sua grave inosservanza, venga immediatamente revocato l'incarico da parte del Consiglio di amministrazione, conformemente alle prescrizioni dell'art. 12 L. 190/2012.

13.5 Misure nei confronti di soggetti terzi

I comportamenti in violazione del Codice Etico e di Comportamento e delle Misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231/2001 ai sensi del c. 2 bis dell'art. 1 L. 190/2012 e ss.mm.ii. da parte dei soggetti terzi aventi rapporti contrattuali con il Società (partner commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori), per quanto attiene le regole agli stessi applicabili, sono sanzionati secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che AGS inserisce nei relativi contratti.

14 PIANIFICAZIONE TRIENNALE DELLE ATTIVITÀ

Attività annuali

Le attività che devono essere svolte annualmente dal RPCT sono di seguito riepilogate:

- Stesura e pubblicazione entro il 15 dicembre di ogni anno (a meno di diversa indicazione dell'ANAC) della relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta.
- Revisione del documento “Misure di Prevenzione della Corruzione integrative del Modello 231/2001 – Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza” da proporre al CdA entro il 31/01 di ogni anno (a meno di diversa indicazione dell'ANAC).
- Supervisione della formazione del personale in materia di contrasto alla corruzione e trasparenza.
- Redazione del Piano di Monitoraggio in collaborazione con la Direzione Generale, Dirigenti e Responsabili.
- Incontri RPCT e O.d.V. per scambio di informazioni e programmazione dei controlli.

Anno 2026

Misure e attività conseguenti dall'analisi dei rischi

#	PROCESSO	Misure ulteriori	CHI / OGGETTO DI CONTROLLO	QUANDO	Descrizione / Note
3	VERIFICA LAVORI ESEGUITI DA DITTE ESTERNE	Formalizzare a campione i controlli che vengono effettuati nei cantieri da parte della Direzione Lavori e dei collaboratori tecnici	COORDINATORE AREA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	Secondo trimestre 2026 (periodo di osservazione precedenti 6 mesi)	

		Nel caso di lavori di importo significativo l'effettiva esecuzione del lavoro è provata dal certificato di collaudo. Negli altri casi la verifica della corretta esecuzione con il certificato di regolare esecuzione. Verifiche a cura rpct nell'ambito della trasparenza - individuate aree di miglioramento.		Quarto trimestre 2026 (periodo di osservazione precedenti 6 mesi)	
4bis	SELEZIONE FORNITORE ATTRAVERSO GARA O AFFIDAMENTO DIRETTO	Predisposizione di linee guida e procedure relative all'antiriciclaggio ricomprendenti i seguenti argomenti- controlli da effettuare (check list fornitori e autorichiarazioni da ricevere), identificazione del gestore delle segnalazioni, effettuazione delle segnalazioni, predisposizione check list situazioni sospette e relativa gestione, formazione addetti ufficio acquisti	COORDINATORE AREA LEGALE ED ACQUISTI	4 qtr-2026	
4 ter	Adempimenti previsti dal PNRR nell'organizzazione della gara e del successivo affidamento	Verifiche a campione su procedure di gara	Odv Collegio Sindacale	4 trimestre 2026	
4quater	Rendicontazione a ATO dei lavori effettuati / SAL su progetti sovvenzionati da PNRR	Audit a campione sulle misure previste (sul progetto 18116 AFFI)	RPCT	3 trimestre 2026	
5	SELEZIONE DEL PERSONALE	Verifica a campione del processo di assunzione sul rispetto delle previsioni di bdg Verifica correttezza procedura effettuata da RPCT	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	Quarto trimestre 2026 (1 volta all'anno)	
6	SELEZIONE DEL PERSONALE	Verifica a campione sulle competenze e sull'esistenza di eventuali incompatibilità dei commissari con i candidati Verifica correttezza requisiti e caratteristiche	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	Terzo trimestre 2026 (1 volta all'anno)	

7	PASSAGGI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Verifica a campione presenza clausola nel bando caso di conversione da determinato a indeterminato Verifica correttezza a cura RPCT	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	Quarto trimestre 2026 (1 volta all'anno)	
8	PASSAGGI DI LIVELLO AUMENTI RETRIBUTIVI	Confronto a campione su parametri di valutazione utilizzati nei giudizi	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	Quarto trimestre 2026 (1 volta all'anno)	
12	GESTIONE MAGAZZINO	Progetto di marchiare minuterie (da avviare quest'anno) per favorire riconciliazione e verifiche ex post In corso immatricolazione contatori smart. Il resto del progetto è in stand by	COORDINATORE AREA GESTIONE	Secondo trimestre 2026	Da verificare attuazione nel 2025
16	GESTIONE CONTRATTI QUADRO	Introduzione di blocchi a sistema prima dell'emissione dell'ordine POSTICIPATO CON LA VENUTA DEL COORDINATORE AREA GESTIONE Controllo temporaneo effettuato sulla base dello speso a cura della funzione amministrativa (con in copia ufficio acquisti)	COORDINATORE AREA GESTIONE	Quarto trimestre 2026	
19	RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI AZIENDALI	Introduzione dell'obbligo di identificazione utilizzo macchina condivisa attraverso il QR code Progetto sospeso per mancanza Coordinatore Area Gestione	COORDINATORE AREA GESTIONE	Terzo trimestre 2026	
24	AUTORIZZAZIONE SCARICHI PRODUTTIVI E RINNOVI	Formalizzare in un'istruzione operativa / ordine di servizio la catena di approvazione per le prescrizioni	COORDINATORE AREA GESTIONE	Secondo trimestre 2026	
26	GESTIONE BUSTE PAGA	Effettuare e formalizzare test a campione sulla coerenza tra quanto percepito dalla risorsa e la documentazione giustificativa del livello	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	Secondo trimestre 2026	

		retributivo presente a sistema (Zucchetti)			
29	DETERMINAZIONE TARIFFA	Effettuare controlli a campione sui contratti nuovi modificati nel corso dell'anno	DIRETTORE GENERALE	Quarto trimestre 2026	
MISURE RICORRENTI					
A	Analisi dei rischi 190	Predisposizione nuova analisi dei rischi in funzione delle novità introdotte nel PNA 2025	RPCT	2 trimestre 2026	
B	Inconferibilità e Incompatibilità	Verifiche a campione su autodichiarazioni	RPCT	3 trimestre 2026	Introduzione verifica inconferibilità con carichi pendenti prevista nel 2026
	Inconferibilità e incompatibilità	Redazione procedura per la gestione delle attività di connesse alla inconferibilità e incompatibilità	RPCT	1 trimestre 2026	
C	Trasparenza	Adempimenti trasparenza (inclusi quelli previsti alla delibera 495 del settembre 2024 e successive)	RPCT	2 e 4 trimestre 2026	
D	PANTOUFLAGE	Audit di verifica implementazione	RPCT	2 trimestre 2026	
E	Conflitto interesse	Valutazione introduzione procedura per la gestione del conflitto di interesse	RPCT	2 trimestre 2026	
F	assegnazioni dirette	Consulenze	RPCT	3 trimestre 2026	
G	Antiriciclaggio	Verifica realizzazione attività	RPCT	3 trimestre 2026	
H	Antiriciclaggio e anticorruzione	Attività formativa	RPCT	4 trimestre 2026	

Anno 2027

- Monitoraggio delle attività modificate o introdotte nel corso del 2025. (RPCT, Dirigenti)
- Verifica ed aggiornamento/conferma della mappatura dei rischi. (RPCT, Dirigenti e Responsabili)

- Incontro con dirigenti e responsabili raccolta suggerimenti e pianificazione delle attività di miglioramento. (RPCT).
- Aggiornamento Formazione a tutto il personale in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. (RPCT)

Anno 2028

- Monitoraggio delle attività modificate o introdotte nel corso del 2026. (RPCT, Dirigenti)
- Verifica ed aggiornamento/conferma della mappatura dei rischi. (RPCT, Dirigenti e Responsabili)
- Incontro con dirigenti e responsabili raccolta suggerimenti e pianificazione delle attività di miglioramento. (RPCT).
- Aggiornamento Formazione a tutto il personale in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. (RPCT)